

Coordinamento Nazionale Interno

**Si riporta il comunicato del Consiglio dei Ministri del 22.01.13.
Per una facile lettura abbiamo evidenziato le parti di maggior interesse.
Attraverso questo intervento si cerca di informare tutti i lavoratori nonché
"cittadini" di questa nazione.**

Buona lettura dal Coordinamento Nazionale del Ministero dell'Interno

Consiglio dei Ministri n. 66 del 22/01/2013

22 Gennaio 2013

Il Consiglio dei Ministri è iniziato alle ore 17.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.

Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.

Il Consiglio ha valutato approfonditamente, grazie alle relazioni dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, la possibilità di consentire agli studenti Erasmus la partecipazione al voto dall'estero per le prossime elezioni politiche, come auspicato in precedenza.

La discussione ha posto in evidenza delle difficoltà insuperabili: anzitutto di tempo e di praticabilità e, soprattutto, di costituzionalità nel selezionare unicamente gli studenti Erasmus - escludendo tutti gli altri soggetti che si trovano all'estero per ragioni di studio, ma senza una borsa Erasmus - come nuova categoria di elettori temporanei. La discrezionalità di scelta che eserciterebbe il Consiglio con questa decisione contrasta con i principi di partecipazione democratica, eguaglianza ed effettività del diritto di voto previsti dalla Costituzione.

Il Consiglio ha auspicato che la prossima riforma elettorale tenga in debita considerazione le esigenze dei giovani temporaneamente all'estero per ragioni di studio e di lavoro.

Il Presidente del Consiglio ha illustrato i contenuti del decreto (da lui firmato oggi) che disciplina le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel 2013. La legge di stabilità 2013 ha infatti definito un importante ammontare di risorse pubbliche da destinare alla detassazione dei salari di produttività. Complessivamente sono stati stanziati 950 milioni di euro nel 2013 e 400 milioni di euro nel 2014.

Il decreto stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette a un'imposta del 10%.

Il Ministro della salute ha comunicato al Consiglio dei Ministri l'intenzione di invitare le Regioni a rideterminare i propri programmi per l'edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili. I programmi così rideterminati dovranno essere condivisi dal Ministero dell'economia e sottoposti alla Conferenza Stato-Regioni prima della sottoscrizione dei singoli Accordi di programma.

Il Consiglio si è pronunciato sulle seguenti materie:

A. Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA

B. Collocamento fuori ruolo dei magistrati, avvocati e procuratori dello Stato

Coordinamento Nazionale Interno

- C. Sistema di reclutamento dei funzionari pubblici
- D. Produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari
- E. Leggi regionali

A. PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PA

Il Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, due decreti legislativi che attuano la legge 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).

Il primo provvedimento riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli. Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:

1. viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il provvedimento ha infatti lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica.

3. la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.
4. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
5. si prevede che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy. Il provvedimento stabilisce che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e

Coordinamento Nazionale Interno

possono essere trattati in modo da consentirne l'indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati sull'assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni.

6. viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

7. si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).

8. si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

9. si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

10. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

11. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.

B. COLLOCAMENTO FUORI RUOLO MAGISTRATI, AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Il secondo provvedimento sempre in attuazione di delega prevista nella legge anti-corruzione (n. 190 del 2012) individua ulteriori incarichi, apicali e semi-apicali, presso istituzioni, organi ed enti pubblici, che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

C. SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI FUNZIONARI PUBBLICI

Il Consiglio ha approvato in via preliminare, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, due regolamenti che attuano la legge n. 135 del 2012 (spending review - confronta comunicato stampa n. 38 del 05 luglio 2012). Entrambi i regolamenti saranno trasmessi al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Coordinamento Nazionale Interno

Il primo regolamento riguarda il riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici delle scuole pubbliche di formazione.

Queste le novità principali del regolamento:

1. la Scuola superiore della PA (rinominata Scuola nazionale dell'amministrazione) assieme all'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno - SSAI, la Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, costituisce il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

Il nuovo sistema garantisce la riconduzione a unità dell'azione delle singole Scuole, necessaria per ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative: il sistema diventa, infatti, il punto di riferimento al quale le amministrazioni e gli enti pubblici devono rivolgersi per la formazione del proprio personale, in assenza di ragioni che giustifichino il ricorso a istituti di formazione diversi.

2. L'azione del Sistema unico verrà indirizzata dal "Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione", presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dagli organi di vertice delle Scuole del Sistema unico, che coordina la pianificazione dell'attività di formazione e reclutamento di funzionari e dirigenti, ma anche l'utilizzo delle risorse umane (in particolare del personale docente), finanziarie e logistiche (sedi e locali delle Scuole).

3. Il Dipartimento della funzione pubblica elabora ogni anno il "Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici nazionali", che viene successivamente approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il Piano stabilisce il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale di amministrazione, il numero e la tipologia dei posti da destinare al reclutamento diretto da parte delle singole amministrazioni, il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e da assegnare all'albo dei segretari comunali.

4. Il reclutamento dei funzionari delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avverrà per metà dei posti con il sistema unico di reclutamento.

5. Le amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale, da trasmettere al Comitato che provvede a redigere il "Programma triennale delle attività di formazione dei dipendenti pubblici", secondo il criterio della programmazione a scorrimento entro il 31 ottobre di ogni anno.

Coordinamento Nazionale Interno

Il secondo regolamento contiene le disposizioni per il corso-concorso per funzionari e dirigenti pubblici. Il sistema di reclutamento e formazione di dirigenti e funzionari viene ridefinito in base a quattro obiettivi: concentrare, snellire e rendere più economiche le procedure concorsuali; garantire l'eccellenza dell'attività formativa generale; strutturare i corsi di formazione in modo da assicurare il più elevato livello di specializzazione professionale degli allievi; subordinare l'assunzione degli allievi al superamento di prove valutative che assicurino l'effettiva selezione dei più meritevoli.

Per i funzionari le novità riguardano i requisiti minimi di accesso al corso-concorso (laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea per i candidati non dipendenti pubblici e laurea triennale per i dipendenti pubblici); le modalità di svolgimento (durata complessiva di 9 mesi di cui i primi sei di formazione generale presso la Scuola nazionale di amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico e i successivi tre mesi di formazione specialistica svolta presso le amministrazioni di destinazione degli allievi, utilizzando anche le strutture delle Scuole di riferimento); il trattamento economico degli allievi.

Anche per i dirigenti le novità riguardano il trattamento economico e le modalità di svolgimento del corso (con una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla Scuola nazionale di amministrazione e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi, alla cui organizzazione provvede il Comitato tramite le Scuole di riferimento o, in mancanza, con la Scuola nazionale di amministrazione).

D. PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SFARINATI E PASTE ALIMENTARI

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, il Consiglio ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere degli organi consultivi competenti, le modifiche al regolamento sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. Le nuove norme semplificano e razionalizzano gli adempimenti necessari, eliminando quelli resi obsoleti dalle nuove tecnologie e dall'informatizzazione delle procedure amministrative (Cfr. comunicato stampa n. 39 del 20 luglio 2012).

E. LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato 7 leggi regionali su proposta del Ministro per gli Affari Regionali.

Nell'ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge Regione Marche n. 37 del 27/11/2012 "Assestamento del bilancio 2012" in quanto contiene disposizioni in contrasto con i principi in materia di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione) ed in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riserva allo Stato.

Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, deliberato la non impugnativa delle seguenti leggi:

1) Legge Abruzzo n. 57 del 23/11/2012 "Interventi regionali per la vita indipendente."

2) Legge Regione Abruzzo n. 58 del 23/11/2012 "Disciplina del trattamento accessorio del personale della Giunta regionale a seguito della soppressione degli Enti strumentali A.R.S.S.A., Abruzzo Lavoro, A.P.T.R., modifiche alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale).

3) Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 24 del 29/11/2012 "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2011.



Coordinamento Nazionale Interno

- 4) Legge Regione Marche n. 34 del 26/11/2012 "Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori".
- 5) Legge Regione Marche n. 35 del 26/11/2012 "Disposizioni in materia di microzonazione sismica".
- 6) Legge Regione Toscana n. 68 del 30/11/2012 "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo."

La seduta è terminata alle ore 20.00